

PzC 27888 del  
18.08.2019

## INTERROGAZIONE NOMINA CONSULENTI GIUNTA

Al SINDACO del Comune di Cortona

Preso atto del contenuto del verbale di delibera n. 130 del 04/07/2019 relativa alla nomina di consulenti, appare necessario evidenziare quanto segue:

- È principio risalente e consolidato segnatamente nella giurisprudenza, nonché nell'attività di controllo della Corte dei conti che le P.A. per poter svolgere le attività di propria competenza e perseguire le finalità nonché curare gli interessi loro affidati debbano avvalersi, in primis, delle risorse umane a loro assegnate, potendo ricorrere a rapporti di soggetti esterni solo in presenza di comprovata mancanza nei propri organici delle professionalità occorrenti.
- La Corte dei Conti con pronunciamento n. 6/2005, 124/2017 afferma che "il conferimento di incarichi deve essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto pertanto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'effettiva assenza di servizi o professionalità interna all'Ente che siano in grado di adempiere all'incarico". Inoltre, per quanto attiene alla scelta dei consulenti, si deve ritenere idonea e necessaria ogni procedura che consenta di assicurare i criteri di trasparenza e pubblicità, nonché una selezione effettiva che sia il frutto dell'esame di un congruo numero di documentati curricula e di un serio confronto di professionalità che sia atto a determinare la selezione di soggetti di "provata qualificazione", dandone atto nel provvedimento di incarico mediante un rapporto motivazionale che illustri dettagliatamente le ragioni poste a base della scelta operata.

Premesso quanto sopra, entrando nel merito della nomina dei consulenti indicati nella delibera, si può osservare che:

- Non è stata adottata alcuna procedura pubblica per ricercare soggetti idonei a ricoprire l'incarico di consulente;
- Le nomine sono state operate senza l'attivazione di una benché minima procedura comparativa;
- Non vi è nessuna risultanza documentale che attesti l'impossibilità oggettiva di impiegare risorse umane qualificate e disponibili all'interno degli uffici comunali;
- Dall'esame della delibera si evince inoltre che i soggetti individuati hanno manifestato la loro disponibilità, ma non è dato sapere se formalmente o solo verbalmente;
- Le prestazioni risultano essere indeterminate e non vengono individuati obiettivi specifici e ben definiti.

A tal proposito, la giurisprudenza contabile tende ad escludere la possibilità del ricorso a consulenze "globali", aventi un oggetto talmente ampio da risultare indeterminato e riferite ad esigenze non predefinite nel momento del conferimento, e pertanto in presenza di tali presupposti se ne potrebbe configurare l'illegittimità. Inoltre, non sono state rispettate le procedure previste dall'art. 1 c. 42 della legge 311/2004.

Sempre nella delibera viene inoltre contemplata la possibilità del "rimborso spese" per l'espletamento dell'incarico consulenziale, ed in merito sempre la giustizia contabile osserva che "per i rimborsi spese, seppur non definito l'ammontare, costituiscono comunque un costo per cui occorre che l'atto di nomina sia munito di apposita copertura finanziaria", pertanto nella circostanza ricorrere ad un atto di indirizzo appare

non in linea con le disposizioni vigenti. Inoltre, aggiunge sempre l'autorità contabile che "la rimborsabilità delle spese deve essere subordinata alla presenza di un atto di normazione, anche secondario, che regolamenti in via generale ed astratta, i casi e le modalità del rimborso". In assenza di regolamentazione, l'Ente deve in ogni caso rispettare lo spirito della normativa vigente che è quello primario del contenimento dei costi.


Nella circostanza occorre altresì evidenziare che tra i soggetti prescelti a ricoprire l'incarico di consulenti, alcuni risultano essere stati candidati e non eletti in alcune liste delle recenti elezioni amministrative, mentre altri soggetti non sono risultati idonei a ricoprire determinati incarichi nella partecipata Cortona Sviluppo. Alla luce di tali risultanze, si potrebbe facilmente dedurre che le successive nomine a "consulente" siano state, presumibilmente, dettate dalla necessità di ricorrere ad una forma compensatoria per gli incarichi mancati o per posti che non si sono potuti assegnare, e pertanto tali nomine potrebbero attestare non un riconoscimento del merito soggettivo, ma una fattispecie di "mecenatismo compensativo" al negativo.

Appare innegabile, inoltre, che con tali nomine si sono venute a creare delle atipiche figure tutoriali tali da marcare una sorta di affievolita fiducia nelle prerogative e competenze personali degli assessori. Le conseguenze di tale supporto consulenziale a favore della Giunta potrebbero pertanto sminuire, svilire e ridimensionare la figura assessoriale.

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere:

- Le motivazioni per cui non è stata attivata una procedura pubblica per individuare le figure di consulenza;
- Le motivazioni per cui la delibera di conferimento non è stata adeguatamente motivata, ma connotata esclusivamente da genericità. In particolare non vi è alcun richiamo circa l'impossibilità di individuare professionalità già presenti nell'organico comunale a cui affidare eventualmente i citati incarichi consulenziali;
- Atteso che non è stato definito alcun tetto massimo per i rimborsi, come si regolerà l'Amministrazione nella circostanza in cui i consulenti presentino un rimborso spese di qualsiasi importo;
- Se la nomina di tali consulenti non incida negativamente sull'autonomia, sull'operatività e la funzione spettante ad ogni singolo assessore;
- Le motivazioni per cui non sono state attivate le procedure di cui all'art. 1 c. 42 della legge 311/2004;
- Cosa si voglia intendere con l'enigmatica affermazione, riportata nella delibera, "omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto si tratta di atto di indirizzo, trattandosi di atti comunque concordati con il Segretario Generale, che ne attesta la regolarità amministrativa";
- L'atto formale di disponibilità ad assumere l'incarico da parte dei consulenti prescelti
- Se codesta Amministrazione, in via di autotutela, non ritenga di annullare le nomine di consulenza. Si resta in attesa di risposta scritta come da Regolamento Comunale.

I Consiglieri PD Insieme per Cortona

Andrea Bernardini  


Vanessa Bigliuzzi  
